MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ALASSIO

(Porto L. Ferrari, 6 - Tel 0182/640861 - Fax 0182/646688 – ucalassio@mit.gov.it)

ORDINANZA N. 09 /2012

ARGOMENTO: Rifornimento carburante unità navali
Località: LOANO - Porto turistico
Responsabile: Marina di Loano S.p.A. reperibile al cell. 335-7477497.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Alassio,

VISTA l'istanza prot. 11MC*mc assunta a protocollo in data 13 febbraio 2012, e le successive integrazioni, con la quale la Società "Marina di Loano S.p.A." richiede l'emissione di specifica Ordinanza riguardante l'utilizzo delle aree portuali destinate ad attività di bunkeraggio;

VISTA la nota prot. n. 04.106/1279 in data 07 febbraio 2012 del Comandante del Porto di Loano con la quale viene trasmessa la sopracitata documentazione e viene espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

VISTO l'Atto Formale Rep. N. 3816 in data 29 dicembre 2006 del Comune di Loano (SV) e l'atto di concessione Suppletivo n. 3964 in data 11 maggio 2011;;

VISTA l'Autorizzazione prot. n°31447 in data 02 dicembre 2011, del Comune di Loano (SV) relativa all'utilizzo dell'area demaniale concessa per la realizzazione dell'ampliamento del porto di Loano (molo sottoflutto e molo bunkeraggio);

VISTI il Certificato di Collaudo della costruzione opere del molo sottoflutti e del molo bunkeraggio in data 24 aprile 2010 ed il certificato di collaudo statico delle opere di ampliamento del porto di Loano in data 23 maggio 2005;

VISTO il verbale di primo Collaudo ex articolo 48 del Regolamento al Codice della Navigazione dell'impianto di distribuzione carburante ubicato nel porto di Loano in concessione d.m. alla Società "Marina di Loano S.p.A." redatto dalla Capitaneria di Porto di Savona in data 13 dicembre 2011;

VISTO il verbale della "Commissione Comunale Collaudo Impianti Distribuzione Carburanti" ex L.R. 1/2007, art 81, prot. n°31897 in data 07 dicembre 2011 del Comune di Loano;

VISTE le licenze di esercizio di impianto di distribuzione carburanti rilasciate dall'Agenzia delle Dogane di Savona;

VISTO il regolamento transitorio di gestione del porto di Loano approvato con Ordinanza n. 05/93 in data 13 marzo 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Nuovo codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i.; in particolare l'articolo 6 ,comma 7 ,del " Nuovo Codice della Strada "che dispone "...*OMISSIS*... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo del circondario...OMISSIS...", nonché l'art. 12, comma 2 punto *f);*

VISTE la circolare n°38 della Direzione Generale dei Porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale Demanio Marittimo e porti – n. 520951 del 24.02.1995 e n. 5201696 del 14.04.1995;

VISTI la Legge 13/05/1940 n°690 (Servizio antincendio nei porti), la circolare n°DEM3/1823 del 19/07/2002 (Disciplina attività di bunkeraggio nei porti) del Ministero infrastrutture e trasporti;

VISTI gli art. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTO opportuno emanare norme che per quanto di competenza regolamentino il servizio di rifornimento al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e portuale;

ORDINA

TITOLO I – RIFORNIMENTO A MEZZO DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

Articolo 1

Nel porto turistico di Loano le operazioni di rifornimento alle unità navali sono consentite esclusivamente attraverso i distributori fissi in banchina ubicati presso la testata del molo di sottoflutto del porto (*Molo Bunkeraggio*).

Le operazioni di rifornimento sono possibili dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

È vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento e/o travaso anche parziale.

Articolo 2

2.1 Obblighi e prescrizioni generali per lo svolgimento delle operazioni:

a. I distributori automatici devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del DM 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente del 16 maggio 1996 e successivo Regolamento;
b. Le manichette devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
c. Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal DM 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno;
d. I motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
e. Non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
f. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronta per essere immediatamente impiegata.
g. Obblighi di ventilare sia il ano in cui sono installati i serbatoi sia il vano apparato motore dopo ogni operazioni di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore.

2.2. Il concessionario/gestore dell'impianto di distribuzione deve:

a. rispettare le eventuali prescrizioni contenute nel verbale di collaudo, o verbale di ispezione triennale dell'impianto, redatto dalla Commissione Locale a norma degli artt. 48 e 49 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione;
b. non apportare alcuna modifica al suddetto impianto senza la preventiva autorizzazione della Commissione locale di cui all'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
c. assicurarsi che l'impianto sia in perfetta efficienza, anche ai fini della manutenzione;
d. operare attenta e costante azione di vigilanza affinché gli eventuali operatori applichino tutte le norme di sicurezza legate all'attività in questione, nonché rispettino tutte le disposizioni impartite;
e. provvedere all'immediato reintegro dei dispositivi di sicurezza non più impiegabili;
f. tenere affissa l'apposita segnaletica di sicurezza prescritta comprensiva del divieto di fumare;
g. tenere in evidenza i numeri di telefono utili in caso di emergenza (Capitaneria di Porto 1530, Vigili del Fuoco 115, Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Pronto intervento sanitario 118);
h. comunicare all'Autorità Marittima competente le modalità di pronta rintracciabilità del personale addetto all'impianto, garantendo, in caso di emergenza, le operazioni di rifornimento alle unità navali destinate al soccorso marittimo, anche al di fuori degli orari di apertura del distributore;
i. mantenere, per il pronto impiego in caso di inquinamento, un numero di metri lineari di panne galleggianti sufficiente a circondare/perimetrare la più grande unità accoglibile per tale tipo di operazioni. Inoltre dovranno essere presenti presso il distributore, sempre pronti all'uso n° 2 rulli da

metri lineari 45 cadauno di barriere galleggianti antispandimento e n° 2 bancali da mc 1 cadauno di panne assorbenti di tipo approvato;

j. mantenere per il pronto impiego numero adeguato di dispositivi antincendio e comunque posizionare degli estintori portatili e dei secchi di sabbia in prossimità di ogni colonnina, appesi ed opportunamente segnalati e comunque non inferiori: a n. 5 estintori portatili a polvere da Kg 6; n. 4 secchi di sabbia; n. 1 estintore a polvere secca carrellato da kg 50;
k. garantire ed assicurare un servizio di vigilanza negli orari di apertura e una pronta reperibilità nell'arco delle 24 ore.

Il gestore/concessionario dovrà inoltre verificare costantemente il rispetto da parte dell'operatore addetto all'impianto di rifornimento delle prescrizioni che seguono.

2.3 L'operatore addetto all'impianto di distribuzione deve:

a. verificare, prima di iniziare le operazioni quotidiane, la disponibilità e piena efficienza delle dotazioni e degli apprestamenti di sicurezza di cui sopra;
b. assicurare la disponibilità in sito, per il pronto uso, dei materiali e dotazioni antincendio e antinquinamento previsti;
c. evitare il colaggio di carburante dalle manichette;
d. evitare di procedere alle operazioni di rifornimento, qualora l'unità da rifornire mantenga i motori in moto;
e. evitare il rifornimento per le unità ormeggiate a pacchetto;
f. vigilare che a terra ed a bordo dell'unità da rifornire non venga eseguita alcuna operazione che possa generare calore o scintille e si rispetti il divieto di fumare;
g. operare con la massima diligenza, attenzione e perizia professionale, interrompendo l'erogazione in caso di paventato pregiudizio per la sicurezza antincendio ed antinquinamento;
h. informare immediatamente la locale Autorità Marittima e la Società concessionaria del porto nel caso si verifichino sversamenti di prodotto durante le operazioni, adottando, senza indugio, i provvedimenti di immediata necessità.
i. vigilare affinché durante le operazioni di rifornimento non sia presente personale estraneo alle operazioni.

2.4 il Comandante/conduttore dell'unità da rifornire, prima delle operazioni di rifornimento, è tenuto a :

a. per le unità dotate di motore entrobordo: aerare il vano del motore per tutta la durata del rifornimento;
b. interrompere l'erogazione dell'energia elettrica a tutte le utenze di bordo affichè le stesse non siano sotto tensione;
c. mantenere pronte all'uso le dotazioni antincendio presenti a bordo;
d. assicurarsi che sia rispettato il divieto assoluto di fumare e/o accendere fiamme libere a bordo per tutta la durata del rifornimento;
e. adottare tutti gli accorgimenti ritenuti necessari ed opportuni al fine di prevenire situazioni di pericolo, non ultimo lo sbarco dei passeggeri eventualmente presenti a bordo;
f. accertarsi, al termine delle operazioni di rifornimento e prima di avviare il motore, che nel vano motore e negli altri spazi chiusi dell'unità non vi sia la presenza di vapori o sostanze infiammabili, eseguendo comunque l'efficace aerazione degli spazi chiusi di bordo;
g. in caso di dubbi circa la presenza a bordo di detti vapori o di residui di combustibile, procedere all'immediato sbarco delle persone eventualmente a bordo ed avvisare l'operatore affinché vengano concordate direttamente con la locale Autorità Marittima le procedure più idonee;
h. lasciare libero l'ormeggio dopo il rifornimento.

2.5.1 E' vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento o di travaso, anche parziale.

2.5.2 Il conduttore dell'unità da rifornire ed il gestore dell'impianto sono ritenuti solidamente responsabili in ordine al buon esito delle operazioni stesse.

2.5.3 Al molo destinato alle operazioni di rifornimento carburante **è vietato** l'ormeggio alle unità che non effettuano operazioni di rifornimento.

TITOLO II – RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI CARBURANTE ASSERVITI AI DISTRIBUTORI FISSI DI BANCHINA

Articolo 3

Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite idonee autocisterne nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i. preferibilmente dalle ore 06.00 alle ore 08.00, o comunque in orario tale da non pregiudicare la sicurezza dell'intera area oggetto delle operazioni previa comunicazione via fax da inviare all'Ufficio Locale Marittimo di Loano almeno 24 ore prima dell'operazione.
Le autocisterne sono autorizzate ad accedere all'area per il solo arco temporale necessario ad effettuare le operazioni di rifornimento serbatoi.
L'ingresso al Molo di Bunkeraggio è consentito solo ai veicoli autorizzati dall'ente concessionario/ gestore del porto.
E' fatto obbligo al concessionario predisporre ed installare idonea cartellonistica e segnaletica stradale e di sicurezza volta a delimitare i percorsi pedonali da quelli veicolari ed a segnalare le operazioni in corso.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 4

4.1 Le unità in transito nella zona dovranno procedere a velocità tale da non creare fenomeni di risacca che possano generare movimenti delle unità impegnate nel rifornimento.

4.2 Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale non esonera la ditta esecutrice di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.
L'Autorità Marittima rimane manlevata da qualunque responsabilità civile o penale che possa derivare dallo svolgimento dei predetti lavori.

4.3 Le interdizioni di cui sopra non si applicano al personale e mezzi della Guardia Costiera, FF.AA. e di Polizia, delle unità di soccorso o di emergenza, delle pubbliche amministrazioni competenti.

Articolo 5

Tutti gli articoli delle Ordinanze in contrasto con il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data odierna, devono intendersi abrogati.

Articolo 6

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

I contravventori al presente provvedimento saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e/o più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le strade ed aree ad uso pubblico ed ai sensi dell'articolo 1164 e 1174 del Codice della Navigazione per le strade ed aree operative. Ferme restando le responsabilità civile e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

La presente Ordinanza viene pubblicizzata attraverso:

1. La trasmissione al concessionario per la successiva esposizione;
2. L'affissione all'albo di questo ufficio e l'inserimento nel sito web ***http://www.guardiacostiera.it/alassio*** e la trasmissione al Comune e alle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Alassio, 29 FEB. 2012

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Tenente di Vascello (CP)
Elisabetta PIERAMI